

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE

**R.D. 601 - 1931**  
**TITOLO II - Disposizioni transitorie**

### **Art. 25 Articolo 25**

La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.